



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO - LEGGE

**“Ulteriori disposizioni per allentamento delle misure di gestione
dell'epidemia da Covid-19”**

Eccellenze,
Ill.mi Segretari di Stato,
Ill.mi Consiglieri,

L'**articolo 1** specifica che l'obiettivo del decreto legge è quello di allentare gradualmente le misure di contrasto al COVID il linea con la progressione della campagna vaccinale e i dati relativi all'andamento dei contagi.

Il Decreto Legge pertanto proroga le misure dei decreti legge 28 aprile 2021 n. 72, 31 marzo 2021 n. 58, 26 febbraio 2021 n. 26, sino alle ore 5:00 del 3 giugno 2021 salvo le eccezioni contenute nel decreto stesso. Al comma 3 viene stabilita la definizione, dei termini “vaccinato/i” o “persona/e vaccinata/e”, “non vaccinato/i” o persona/e non vaccinata/e” e “non vaccinabile/i o “persona/e non vaccinabile/i” ai fini del decreto legge.

L'**articolo 2** detta disposizioni generali alla prevenzione e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 introducendo per la prima volta eccezioni per i soggetti che risultano immunizzati al virus declinandone i contesti di applicazione.

All'**articolo 3** vengono dettate le disposizioni in materia di ingresso nella Repubblica di San Marino per i provenienti da paesi diversi dall'Italia e da Città del Vaticano o che abbiano effettuato soggiorni al di fuori di questi nei 14 giorni precedenti, fissandone le modalità di accesso in base alle determinate peculiarità. Vengono inoltre regolamentati gli spostamenti da e per la Repubblica sulla base delle misure restrittive di contenimento vigenti in territorio italiano.

L'**articolo 4**, da mandato alla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale di attuare una collaborazione con San Marino Innovation e gli uffici informatici dell'I.S.S., al fine di realizzare un certificato elettronico che si integri con le specifiche del “Green Certificate” evidenziate nel documento tecnico della Commissione Europea, per garantire ai soggetti vaccinati Sammarinesi una mobilità agevole.

L'**articolo 5** fornisce disposizioni specifiche in ambito di attività motoria e sportiva praticata sia all'interno di strutture pubbliche che private, declinandone in alcune parti le modalità in base all'avvenuta immunizzazione del soggetto o all'impraticabilità di vaccinazione, ma comunque nel rispetto delle misure igienico sanitarie contenute nell'allegato 1 del decreto.

L'articolo definisce inoltre le disposizioni per gli allievi e gli atleti che partecipano a competizioni sia in ambito sammarinese che internazionale regolamentando l'attività delle



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Federazioni Sportive rimandando agli appositi protocolli definiti dal CONS in condivisione con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per tramite della Segreteria di Stato di riferimento. Viene infine dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle prescrizioni.

L'**articolo 6** è dedicato alle attività economiche che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Si stabilisce che nessuna di queste è soggetta ad alcuna limitazioni di orario, viene consentita l'attività delle mense nel rispetto delle disposizioni atte al contenimento del virus e vengono confermate per tutte le strutture, le disposizioni in materia di distanziamento contenute nel D.L. 28 aprile 2021 n.72. Il Congresso di Stato ha facoltà di adottare apposita delibera per allentare le misure di contenimento, per avventori vaccinati o non vaccinabili.

All'**articolo 7** viene disciplinato l'accesso alle medie e grandi strutture di vendita stabilendo la misura di un utente ogni 5 mq. Come all'art.6, il Congresso di Stato ha facoltà di disporre deroghe per soggetti vaccinati o non vaccinabili.

L'**articolo 8** posticipa per il settore privato, l'avvio del lavoro agile al primo giugno e proroga a tale data le modalità di cui all'art. 6 del D.D 24 luglio 2020 n.122. Gli accordi di "lavoro dal domicilio" stipulati ai sensi del medesimo Decreto, cessano i loro effetti con stessa decorrenza.

L'**articolo 9**, dedicato alla scuola, esenta dall'uso della mascherina personale docente, non docente e studenti vaccinati, sia all'interno che all'esterno degli edifici scolastici. Decade l'obbligo di mascherina al banco per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, mentre rimane la prescrizione, per i non vaccinati e non vaccinabili, ogni qualvolta non siano seduti alla propria postazione. Nel caso in cui non siano presenti condizioni favorevoli ad evitare il contagio, la mascherina dovrà essere indossata ed è facoltà dei Dipartimenti preposti di modificare le superiori prescrizioni emanando apposita circolare, qualora se ne ravvisi la necessità.

L'**articolo 10** consente le attività formative e curriculari dell'università e le prove delle bande musicali e della corale fermo restando le linee guida redatte dal dipartimento istruzione in collaborazione con l'ISS per la gestione dei casi Covid19, siano essi sospetti o confermati.

All'**articolo 11** vengono illustrate le disposizioni riferite a tutti i luoghi della cultura che devono essere concordate con il Dipartimento Prevenzione ISS e la Protezione Civile. Per gli eventi e le manifestazioni all'aperto e al chiuso verrà emanato dalla Reggenza un apposito regolamento su proposta del Dipartimento Prevenzione ISS e della Protezione Civile specificando che le feste che prevedono il ballo possono essere svolte solo all'aperto con accesso ai soli vaccinati.

L'**articolo 12** specifica che gli orari di apertura e chiusura possono essere influenzati dalle disposizioni relative alle limitazioni della mobilità vigenti nei territori limitrofi. Le

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

modalità di apertura devono essere dettagliate in un apposito protocollo sanitario definito con il Dipartimento Prevenzione dell'ISS.

Con l'**articolo 13** si modifica il calendario dell'attività giudiziaria con i giorni 1 luglio e 8 luglio che sono giorni giuridici e la sospensione feriale estiva decorre dal 12 luglio al 8 settembre 2021, con gli effetti sui processi previsti dalla legge. Alla cessazione della sospensione estiva il calendario riprende come stabilito in via ordinaria.

L'**articolo 14** introduce l'obbligo di vaccinazione del personale sanitario e socio sanitario al fine di tutelare la sicurezza del lavoratore e del pubblico assistito. Nei vari commi è illustrato l'iter da seguire da parte della struttura sanitaria per la verifica delle singole posizioni e la definizione delle eventuali mansioni alternative possibili per chi decide di non vaccinarsi

Vista l'assoluta priorità di preservare la salute pubblica e condurre efficacemente la campagna vaccinale, l'**articolo 15** introduce una specifica disciplina in tema di responsabilità civile e penale da somministrazione di vaccino COVID-19. Si intende dunque evitare che la prospettiva di incorrere in responsabilità civili o penali da parte del personale sanitario, considerato soprattutto il contesto di generale incertezza scientifica, possa influire sul buon esito della campagna vaccinale.

Il primo comma dell'articolo 15 stabilisce l'esclusione della responsabilità civile e penale del personale sanitario per gli eventi lesivi verificatisi per colpa riconducibili alla somministrazione del vaccino COVID-19 effettuato nel corso della campagna vaccinale.

Per quanto attiene alla sfera della responsabilità penale, va specificato che non si è inteso introdurre una causa di non punibilità, ma escludere in radice il sorgere della responsabilità penale in capo al personale coinvolto nella somministrazione del vaccino. L'esclusione della responsabilità opera, tuttavia, soltanto quando l'elemento soggettivo del reato è quello della colpa e non anche, di conseguenza, allorché gli eventi lesivi siano riconducibili al dolo. Infatti, l'esclusione della responsabilità è strettamente legata all'osservanza da parte del personale alla Procedura Aziendale PA n. 71 del 25 febbraio 2021 per la vaccinazione Anti Covid-19 approvata dal Comitato Esecutivo ISS.

Il secondo comma specifica che l'esclusione della responsabilità trova applicazione retroattivamente, ma comunque nel corso della campagna vaccinale.

L'**articolo 16** dispone l'equivalenza della Carta di Vaccinazione AntiCovid 19 emessa dall'ISS come documento equivalente al Certificato rilasciato dall'ISS in merito all'avvenuta vaccinazione AntiSars-COV2, sono descritte le caratteristiche della Carta quali loghi, testi, dimensioni e rimanda all'allegato 2 il modello di riferimento. Al comma 6 si precisa che i dati e le caratteristiche della Carta potranno essere implementati con future indicazioni necessarie per la standardizzazione internazionale.

L'**articolo 17** modifica il DL 26 del 26 febbraio 2021 per precisare che i farmaci stupefacenti e analgesici, sono importabili e utilizzabili dietro controllo preventivo dell'Authority Sanitaria.

L'**articolo 18** specifica la durata fino al 30 settembre 2021 dell'articolo 16 del DL 23 marzo 2021 n. 57 relativo alle disposizioni per i dipendenti pubblici, per i concorsi e le selezioni. Tale articolo è inoltre modificato ed incentrato non più sul personale della PA ma sulla gestione dei concorsi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

L'articolo 19 stabilisce la gratuità della vaccinazione per gli aventi diritto fino al 31 maggio 2021 mentre successivamente verrà applicato un costo di 30€, questo allo scopo di indurre la popolazione a vaccinarsi prima possibile rendendo più efficace l'effetto di immunizzazione diffusa. Ovviamente viene fatta eccezione per coloro che non possono vaccinarsi prima perché positivi.

L'articolo 20 tratta delle sanzioni: 500€ per la mancata osservazione degli obblighi per la mascherina, stessa cifra per chi dichiara il falso. 1.000€ per il mancato rispetto delle disposizioni sull'isolamento; 500€ per il mancato rispetto relativo alle disposizioni di ingresso in repubblica e una sanzione tra i 1.000 e i 2.000 € per il mancato rispetto delle altre disposizioni contenute nel decreto. Per gli operatori economici che non reiterano le infrazioni oltre alle sanzioni è prevista la sospensione della licenza. I termini per i pagamenti sono fissati in 60 giorni. Se il trasgressore non risiede in Repubblica è necessario presentare apposita fidejussione o viene trattenuta la patente di guida a garanzia del pagamento.

L'articolo 21 specifica una serie di abrogazioni superate o in contrasto con l'attuale Decreto Legge.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta